

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

portoghese

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Divorzio e separazione legale

Portogallo

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

In Portogallo è possibile ottenere il divorzio in via consensuale o giudiziale.

Il divorzio consensuale presuppone l'accordo di entrambi i coniugi in merito allo scioglimento del vincolo matrimoniale e, in principio, alla prestazione degli alimenti a favore del coniuge che ne ha bisogno, all'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori e alla destinazione della casa familiare.

La domanda di divorzio giudiziale viene presentata al giudice da un coniuge contro l'altro ed è basata su fatti accertati che, indipendentemente dall'attribuzione della colpa all'uno o all'altro coniuge, provano l'irreparabile rottura del matrimonio.

2 Quali sono le cause del divorzio?

In caso di divorzio consensuale, i coniugi non sono tenuti a comunicare i motivi della domanda di divorzio.

Costituiscono cause di divorzio giudiziale:

- la separazione di fatto per un anno intero. A tal fine, si ha separazione di fatto quando non esiste alcuna comunione di vita tra i coniugi e uno dei coniugi o entrambi non abbiano l'intenzione di ripristinarla;
- l'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge, quando tale stato perduri da oltre un anno e comprometta, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza;
- l'assenza di uno dei coniugi, per un periodo non inferiore a un anno, senza che si abbiano notizie dell'assente;
- qualsiasi altro fatto, indipendentemente dalla colpevolezza dei coniugi, che dimostri l'irrimediabile rottura del matrimonio.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale. Dal punto di vista giuridico ha gli stessi effetti dello scioglimento per causa di morte, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Il divorzio produce effetti dal momento in cui la relativa sentenza diventa definitiva e inappellabile, ma gli effetti retroagiscono alla data di introduzione dell'istanza di divorzio con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Se, durante il procedimento, viene dimostrato che tra i coniugi esisteva una separazione di fatto, uno dei coniugi può chiedere che gli effetti del divorzio retroagiscano alla data fissata nella sentenza in cui si considera che abbia avuto inizio la separazione.

Nonostante il divorzio, ciascuno dei coniugi può conservare i cognomi dell'altro da esso adottati, sempre che l'altro coniuge dia il suo consenso o che il giudice l'autorizzi tenuto conto delle ragioni invocate. Il consenso dell'ex coniuge può essere concesso tramite atto notarile, atto redatto in giudizio (registrazione scritta, nel corso del procedimento, della manifestazione della volontà della parte) o dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile. La domanda di autorizzazione giudiziale all'utilizzo dei cognomi dell'ex coniuge può essere regolata in occasione del procedimento di divorzio o presentata in un procedimento separato, anche dopo la pronuncia del divorzio.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

In caso di divorzio nessun coniuge può ricevere più di quanto avrebbe ricevuto se il matrimonio fosse stato regolato secondo il regime patrimoniale di comunione dei beni.

Ciascun coniuge perde tutti i benefici ricevuti o ancora da ricevere dall'altro coniuge o da terzi in virtù del matrimonio o in considerazione dello stato di persona coniugata, a prescindere dal fatto che la stipula sia anteriore o posteriore alla celebrazione del matrimonio. Il donante può disporre che il beneficio sia trasferito ai figli della coppia.

Il divorzio produce effetti dal momento in cui la relativa sentenza diventa definitiva e inappellabile, ma gli effetti retroagiscono alla data di introduzione dell'istanza di divorzio con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Se, durante il procedimento, viene dimostrato che tra i coniugi esisteva una separazione di fatto, uno dei coniugi può chiedere che gli effetti del divorzio retroagiscano alla data fissata nella sentenza in cui si considera che abbia avuto inizio la separazione.

Il giudice può concedere in locazione la casa familiare ad uno dei due coniugi, su domanda, sia essa di proprietà comune o dell'altro coniuge, tenendo conto, in particolare, delle necessità di ciascun coniuge e dell'interesse dei figli della coppia. La locazione è disciplinata dalle disposizioni in materia di locazione delle abitazioni, ma il giudice può fissare le condizioni del contratto, dopo avere sentito i coniugi, e annullare il contratto di locazione, su richiesta del proprietario, quando circostanze sopravvenute lo giustificano. Il regime così stabilito, per omologazione dell'accordo tra i coniugi o per decisione giudiziale, può essere modificato secondo le disposizioni generali in materia di giurisdizione volontaria.

3.3 i figli minori dei coniugi?

In caso di divorzio, di separazione legale, di dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio, l'affidamento dei figli, gli alimenti loro dovuti e il modo di prestarli sono regolati da un accordo tra i genitori, che deve essere omologato dal tribunale (o dall'ufficiale di stato civile in caso di separazione o divorzio consensuale).

In mancanza di un accordo l'autorità giudiziaria delibera tutelando gli interessi del minore, ivi compreso quello di mantenere rapporti stretti con entrambi i genitori, promuovendo e approvando accordi o adottando decisioni che aumentino le opportunità di contatto con entrambi i genitori e favoriscano la condivisione della responsabilità genitoriale. L'affidamento del minore può essere attribuito a uno dei due genitori, a un terzo o a un istituto di rieducazione o di assistenza.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare la scheda "Responsabilità genitoriale".

3.4 l'obbligo alimentare nei confronti dell'altro coniuge?

A seguito della pronuncia di divorzio ciascun coniuge provvede al proprio sostentamento. Uno dei coniugi può aver diritto agli alimenti, indipendentemente dalla circostanza che il divorzio sia stato consensuale o giudiziale. Per evidenti ragioni di equità, il diritto agli alimenti può venire negato.

Nel determinare l'importo degli alimenti, il giudice tiene conto della durata del matrimonio, del contributo al bilancio familiare, dell'età e delle condizioni di salute dei coniugi, delle loro qualificazioni professionali e delle possibilità di lavoro, del tempo che dovranno dedicare, eventualmente, all'educazione dei figli comuni, dei loro redditi e proventi e, in generale, di tutte le circostanze che influiscono sui bisogni del coniuge che riceve gli alimenti e sulle possibilità del coniuge che deve versarli.

Il giudice deve dare priorità agli obblighi alimentari nei confronti di un figlio minore del coniuge obbligato rispetto agli obblighi nei confronti dell'ex coniuge derivanti dal divorzio.

Il coniuge creditore non può esigere i mezzi per mantenere il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare la scheda relativa alle "obbligazioni alimentari".

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

La separazione legale non scioglie il vincolo matrimoniale, ma estingue gli obblighi di coabitazione e di assistenza, lasciando però intatto il diritto agli alimenti. Per quanto riguarda i beni, la separazione produce gli stessi effetti dello scioglimento del matrimonio.

La separazione legale cessa con la riconciliazione dei coniugi o con lo scioglimento del matrimonio.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

I motivi della separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, sono gli stessi alla base del divorzio giudiziale, *mutatis mutandis*.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

Come detto nella risposta alla domanda n. 4, la separazione legale estingue gli obblighi di coabitazione e di assistenza, lasciando intatto il diritto agli alimenti, e produce, per quanto riguarda i beni, gli stessi effetti dello scioglimento del matrimonio.

Le disposizioni in materia di divorzio si applicano *mutatis mutandis* alla separazione legale.

La separazione legale può essere convertita in divorzio, ma non costituisce né una condizione né una fase del procedimento di divorzio.

Invero, se non vi è stata riconciliazione tra i coniugi dopo un anno dalla data in cui la decisione che decreta la separazione legale (giudiziale o consensuale) è diventata definitiva e inappellabile, uno qualsiasi dei coniugi può chiedere di convertire la separazione in divorzio. Se la conversione è chiesta da entrambi i coniugi, non è necessario osservare il detto periodo e viene pronunciata direttamente la sentenza di divorzio.

Se la conversione è chiesta da un solo coniuge, l'istanza viene notificata all'altro coniuge, personalmente o attraverso il suo rappresentante legale, affinché questi possa presentare un'opposizione, entro 15 giorni, che può basarsi unicamente sul motivo della riconciliazione tra i coniugi. Dopo la presentazione delle relative prove, il giudice statuisce sull'opposizione entro 15 giorni.

L'istanza di conversione della separazione legale in divorzio può essere presentata anche a un ufficiale dello stato civile. La richiesta di conversione, fondata su motivi di fatto e di diritto, deve essere presentata con apposita domanda all'ufficio dello stato civile, corredata dei relativi elementi di prova e documenti giustificativi.

L'altro coniuge può presentare un'impugnazione entro 15 giorni, allegando i relativi elementi di prova e i documenti giustificativi.

In mancanza di opposizione e qualora i fatti indicati dall'istante siano considerati accertati, l'ufficiale di stato civile, dopo aver constatato l'adempimento dei requisiti di legge, accoglie l'istanza.

Se viene presentata opposizione, l'ufficiale dello stato civile fissa una data per un tentativo di riconciliazione, da realizzarsi entro 15 giorni, e può richiedere il compimento di atti giuridici nonché la produzione delle prove necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti di legge.

Se l'altro coniuge si è opposto e non è possibile raggiungere un accordo, le parti vengono invitate a presentare osservazioni e a richiedere la produzione di nuove prove entro otto giorni. La pratica viene poi trasmessa al giudice di primo grado competente nella materia della circoscrizione cui appartiene l'ufficio dello stato civile.

Una volta deferita la causa al giudice competente, quest'ultimo ordina la presentazione di prove e fissa una data per l'udienza.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

L'"annullamento del matrimonio" determina il venir meno degli effetti giuridici del matrimonio a seguito di un'azione per far valere un vizio grave.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Il matrimonio è annullabile nei seguenti casi:

- a) quando esiste un impedimento (assoluto o relativo);
- b) quando manca il consenso o se tale consenso è viziato da errore o da coercizione da parte di uno o di entrambi i nubendi;
- c) in assenza di testimoni, quando la loro presenza è richiesta dalla legge.

I seguenti impedimenti sono assoluti, cioè impediscono al soggetto di sposarsi con qualsiasi persona:

- a) età inferiore a sedici anni;
- b) persona notoriamente inferma di mente, anche se il matrimonio è stato contratto in un momento di lucidità, o persona interdetta o incapace per anomalia psichica;
- c) matrimonio precedente non sciolto, di rito cattolico o civile, anche qualora il relativo atto non sia stato trascritto nei registri anagrafici.

Gli impedimenti relativi, di seguito elencati, impediscono al soggetto di sposarsi con una determinata persona:

- a) vincolo di parentela in linea retta;
- b) vincolo di parentela in linea collaterale di secondo grado;
- c) affinità in linea retta;
- d) precedente condanna di uno dei coniugi come autore o complice di omicidio volontario, anche se non commesso, contro il coniuge dell'altro.

Il matrimonio è annullabile per vizi del consenso:

- a) se al momento di contrarre matrimonio una delle parti non era consapevole delle proprie azioni a causa di un'incapacità accidentale o per altri motivi;
- b) se una delle parti è stata indotta in errore circa l'identità fisica dell'altro coniuge;
- c) se il consenso è stato estorto con la coercizione fisica;
- d) per simulazione.

I vizi del consenso rilevano ai fini dell'annullamento solo qualora attengano alle qualità personali essenziali dell'altro coniuge e sia dimostrato che il matrimonio non sarebbe stato ragionevolmente contratto in assenza di tale vizio.

I matrimoni contratti sotto coercizione morale sono annullabili se uno degli sposi è stato seriamente e illegalmente minacciato e i timori circa la consumazione del matrimonio siano giustificati.

L'azione di chi estorce, consapevolmente e illecitamente, il consenso dell'altra parte con la promessa di liberarla da un danno imprevedibile o da un danno causato da terzi equivale ad una illecita minaccia.

Nella celebrazione del matrimonio, la dichiarazione di consenso è presunzione non soltanto della volontà degli sposi di contrarre matrimonio, ma anche dell'assenza di vizi del consenso imputabili a errore o coercizione.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell'annullamento del matrimonio?

L'annullamento di un matrimonio civile, che sia stato contratto in buona fede da entrambi gli sposi, produce effetti su questi ultimi e sui terzi, allorché la relativa sentenza passa in giudicato.

Tuttavia, qualora soltanto uno dei due coniugi abbia contratto matrimonio in buona fede, solo quest'ultimo potrà arrogarsi i benefici dello status coniugale ed opporli ai terzi, sempreché si tratti di un mero riflesso del rapporto tra i coniugi.

Si considera che abbia agito in buona fede il coniuge che abbia contratto matrimonio nella scusabile ignoranza del vizio che ha determinato la nullità o l'annullamento del matrimonio o il cui consenso sia stato estorto con coercizione fisica o morale.

Il riconoscimento giudiziario della buona fede è di esclusiva competenza degli organi giurisdizionali statali. La buona fede dei coniugi si presume.

Una volta che il matrimonio sia stato dichiarato nullo o sia stato annullato, il coniuge in buona fede conserva il diritto agli alimenti dopo il passaggio in giudicato e la trascrizione della relativa sentenza.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l'autorità giudiziaria?

Prima di avviare la procedura di divorzio, l'ufficiale dello stato civile o il giudice deve informare i coniugi in merito all'esistenza e agli obiettivi dei servizi di mediazione familiare.

La mediazione familiare è un metodo stragiudiziale di risolvere i conflitti che insorgono all'interno dei rapporti familiari, in cui le parti, attraverso il loro intervento personale e diretto e con l'aiuto di un mediatore dei conflitti familiari, tentano di raggiungere un accordo.

Il ricorso a tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie consente di risolvere i conflitti che derivano dalla regolamentazione, dalla modifica o dall'inosservanza degli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dalle situazioni di divorzio, separazione legale, conversione della separazione in divorzio, riconciliazione di coniugi separati, attribuzione o modifica di obblighi alimentari provvisori o definitivi, destinazione dell'abitazione familiare, diniego del diritto di utilizzare il cognome dell'altro coniuge e autorizzazione all'uso del cognome dell'ex coniuge.

Il mediatore familiare è un professionista abilitato dal ministero della Giustizia (*Ministério da Justiça*), cui è attribuita la responsabilità di guidare gli incontri con autonomia e imparzialità per aiutare le parti a raggiungere un accordo.

La domanda di divorzio consensuale può essere presentata all'ufficio di stato civile, tranne nelle situazioni create per effetto di un accordo ottenuto nel corso di un procedimento di divorzio giudiziale e purché la domanda di divorzio consensuale sia accompagnata da un inventario dettagliato dei beni comuni dei coniugi, da un accordo sulla destinazione dell'abitazione coniugale, da un accordo sugli alimenti da versare al coniuge in stato di bisogno e da un certificato relativo alla decisione giudiziaria regolante l'esercizio della responsabilità genitoriale o un accordo sull'esercizio di tale responsabilità sugli eventuali figli minorenni, qualora tale aspetto non sia stato regolato in precedenza con decisione giudiziaria.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Separazione e divorzio consensuali

Le domande di separazione e di divorzio consensuali devono essere presentate da entrambi i coniugi, di comune accordo, all'ufficio di stato civile. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) un inventario dettagliato dei beni comuni con l'indicazione del rispettivo valore o, qualora i coniugi decidano di dividersi i beni, un accordo sulla divisione dei beni o la richiesta di redazione dell'accordo;
- b) un certificato relativo alla decisione giudiziaria sull'esercizio della potestà genitoriale o un accordo sull'esercizio della potestà genitoriale su eventuali figli minorenni, qualora tale aspetto non sia stato regolato in precedenza con decisione giudiziaria;
- c) un accordo sugli alimenti da versare al coniuge in stato di bisogno;
- d) un accordo sulla destinazione dell'abitazione coniugale;
- e) un certificato relativo alla convenzione prematrimoniale, se esiste.

Salvo disposizione contraria nei documenti presentati, si intende che gli accordi sono validi per la durata del procedimento e del periodo successivo.

I procedimenti di separazione o divorzio consensuale sono avviati presentando una domanda firmata da entrambi i coniugi o dai loro rappresentanti all'ufficio di stato civile. La domanda va presentata assieme ai suddetti documenti e ad una copia integrale dell'atto di matrimonio.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile convoca i coniugi ad un incontro per verificare che i presupposti di legge siano rispettati. Durante l'incontro, i coniugi sono informati dell'esistenza dei servizi di mediazione familiare; se i coniugi persistono nella loro volontà di divorziare, vengono esaminati gli accordi e i coniugi sono invitati a modificare tali accordi qualora non tutelino debitamente gli interessi di uno di essi o dei loro figli. A tal fine è possibile compiere atti giuridici e acquisire prove. Qualora i requisiti di legge siano soddisfatti e le suddette procedure osservate, l'ufficiale accoglie la domanda.

Quando viene presentato un accordo sull'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il tribunale di primo grado competente per la zona alla quale appartiene l'ufficio di stato civile, affinché il pubblico ministero si pronunci sull'accordo entro il termine di 30 giorni.

Se il pubblico ministero ritiene che l'accordo non tuteli sufficientemente gli interessi dei minori, i richiedenti possono modificare l'accordo in conformità delle indicazioni del pubblico ministero o presentare un nuovo accordo, che sarà ugualmente sottoposto al parere del pubblico ministero. Se quest'ultimo ritiene che l'accordo tuteli sufficientemente gli interessi dei minori o se i coniugi hanno modificato l'accordo secondo le indicazioni del pubblico ministero, il divorzio è pronunciato.

Se i richiedenti non si conformano alle modifiche indicate dal pubblico ministero, ma persistono nell'intenzione di divorziare, e/o se gli accordi presentati non tutelano a sufficienza gli interessi di un coniuge, l'istanza non è accolta e la causa è rinviata al tribunale del distretto giudiziario cui fa capo l'ufficio di stato civile.

Una volta ricevuto il caso, il giudice esamina gli accordi presentati dai coniugi invitando questi ultimi a modificarli qualora non tutelino gli interessi di uno di essi o dei loro figli.

In seguito, il giudice stabilisce le conseguenze del divorzio relativamente alle questioni che i coniugi non hanno modificato. Qualora uno qualsiasi degli accordi non tuteli in misura sufficiente gli interessi di uno dei coniugi, il giudice può, a tale scopo e ai fini dell'esame degli accordi proposti, ordinare il compimento di atti giuridici e la produzione delle prove necessarie. Quando stabilisce le conseguenze del divorzio, il giudice deve non solo promuovere ma anche prendere in considerazione l'accordo tra i coniugi.

Si procede quindi alla pronuncia del divorzio consensuale e alla sua annotazione nell'apposito registro.

Le domande di separazione legale o di divorzio consensuali sono presentate all'autorità giudiziaria qualora i coniugi non alleghino tutti i summenzionati accordi.

In tale caso, l'istanza di divorzio viene inoltrata all'autorità giudiziaria. Una volta ricevuta l'istanza, il giudice esamina gli accordi presentati dai coniugi, invitando questi ultimi a modificarli qualora non tutelino gli interessi di uno di essi o dei loro figli. Il giudice determina le conseguenze del divorzio

relativamente alle questioni non concordate tra i coniugi e, a tale scopo e ai fini dell'esame degli accordi presentati, può richiedere il compimento di atti e la produzione delle prove necessarie. Quando stabilisce le conseguenze del divorzio, il giudice deve non solo promuovere ma anche prendere in considerazione l'accordo tra i coniugi. Il divorzio consensuale viene quindi pronunciato e annotato nell'apposito registro.

Separazione o divorzio giudiziali

L'istanza di separazione o di divorzio giudiziale è presentata al Tribunale della famiglia o, in mancanza, al tribunale regionale competente per territorio. La competenza territoriale è definita in funzione del domicilio o della residenza dell'attore (il coniuge che promuove l'azione).

Le disposizioni in materia di divorzio si applicano, *mutatis mutandis*, alla separazione legale.

La separazione legale cessa con la riconciliazione dei coniugi o con lo scioglimento del matrimonio.

La domanda di divorzio giudiziale può essere presentata da uno dei due coniugi per le seguenti cause: separazione di fatto per un anno intero; alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge, quando tale stato perduri da oltre un anno e comprometta, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza; l'assenza, per un periodo non inferiore ad un anno, senza che si abbiano notizie dell'assente, e altri fatti che, indipendentemente dalla colpevolezza dei coniugi, dimostrano l'irreparabile rottura del matrimonio.

Il coniuge danneggiato ha diritto a promuovere un'azione per risarcimento nei confronti dell'altro coniuge ai sensi delle disposizioni generali regolanti la responsabilità civile e rivolgendosi al giudice ordinario.

Il coniuge che ha promosso l'azione di divorzio invocando un'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge deve risarcire quest'ultimo per i danni personali subiti in conseguenza dello scioglimento del matrimonio; la domanda va presentata nell'ambito dello stesso procedimento di divorzio.

Se il motivo di divorzio è l'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge che perdura da oltre un anno e compromette, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza ovvero l'assenza, per un periodo non inferiore ad un anno, senza che si abbiano notizie dell'assente, soltanto il coniuge che invoca l'alterazione delle facoltà mentali o l'assenza dell'altro coniuge può proporre l'azione di divorzio.

Qualora il coniuge legittimato a chiedere il divorzio sia interdetto, l'azione può essere promossa dal suo rappresentante legale, con l'autorizzazione del consiglio di famiglia; se il rappresentante legale è l'altro coniuge, l'azione può essere promossa, per conto del soggetto legittimato a chiedere il divorzio, da un parente in linea retta o da un parente in linea collaterale fino al terzo grado, sempre con l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Il diritto al divorzio non è trasferibile in caso di morte, ma gli eredi dell'attore possono proseguire l'azione a fini patrimoniali qualora il richiedente deceda durante il procedimento; allo stesso modo, l'azione può proseguire nei confronti degli eredi del convenuto.

Una volta presentata la domanda, se l'azione può proseguire, il giudice fissa un incontro per tentare una riconciliazione ed entrambi i coniugi, l'attore e il convenuto, sono invitati a comparire personalmente dinanzi al giudice.

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice cerca di ottenere dai coniugi un accordo sul divorzio consensuale; qualora venga raggiunto un accordo o se i coniugi optano per il divorzio consensuale in qualsiasi fase del procedimento, quest'ultimo proseguirà secondo le regole applicabili al divorzio consensuale, *mutatis mutandis*.

Qualora il giudice non riesca a ottenere un accordo dei coniugi sul divorzio o la separazione consensuale, cercherà di ottenere l'accordo dei coniugi sugli alimenti e sull'esercizio della potestà genitoriale. Se del caso, il giudice cercherà di ottenere l'accordo dei coniugi anche sull'utilizzo della casa familiare per la durata del procedimento.

Nel tentativo di giungere a una conciliazione o in qualsiasi fase del procedimento, le parti possono raggiungere un accordo sul divorzio o la separazione consensuale, purché i necessari presupposti siano soddisfatti.

In mancanza dell'accordo di una delle parti e qualora una conciliazione risulti impossibile, il giudice ordina al convenuto di presentare le proprie difese entro 30 giorni; al momento della notificazione viene consegnata al convenuto una copia originale della domanda.

Qualora l'indirizzo del convenuto sia ignoto e tutti i tentativi di rintracciarlo secondo le modalità previste dal diritto processuale si siano rivelate vane, la fissazione della data per la conciliazione rimane priva di effetto e il convenuto viene invitato mediante notifica pubblica a presentare le proprie difese.

Scaduto il termine per la presentazione della memoria di difesa, si prosegue in base alle norme del procedimento ordinario. Nel corso del procedimento, si identifica l'oggetto della lite e si procede all'ammissione dei mezzi di prova. Nell'ambito di tale procedimento si svolge l'udienza finale con l'assunzione delle prove. Una volta conclusa l'udienza, il processo è chiuso e gli atti vengono trasmessi al giudice che emette una decisione entro 30 giorni.

La separazione legale può essere chiesta all'interno di una domanda riconvenzionale, anche qualora l'attore abbia chiesto il divorzio; nel caso in cui l'attore abbia chiesto la separazione legale, anche il convenuto potrà chiedere il divorzio con domanda riconvenzionale. In tali casi, si dovrà pronunciare il divorzio, qualora la domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale vengano accolte.

Annullamento del matrimonio

La nullità del matrimonio non è invocabile in nessuna domanda, giudiziale o stragiudiziale, fintantoché non venga riconosciuta da una sentenza pronunciata nell'ambito di un'apposita azione di annullamento.

Il procedimento di annullamento viene introdotto con la presentazione di una domanda introduttiva al tribunale della famiglia e dei minori, nella quale, sotto forma di articoli, vengono individuate le parti e vengono esposti i fatti pertinenti, e che si conclude con una richiesta.

I soggetti legittimati a promuovere l'azione variano in funzione del fondamento della pretesa (*v. risposta alla domanda n. 8*).

Sono legittimati a promuovere o a proseguire l'azione di annullamento in presenza di un impedimento, i coniugi ovvero un parente in linea retta o in linea collaterale fino al quarto grado, gli eredi, i genitori adottivi dei coniugi e il pubblico ministero. Oltre a queste persone, possono promuovere o proseguire l'azione anche il tutore o il curatore in caso di minore età, di interdizione o di incapacità per anomalia psichica, e il primo coniuge dell'autore del fatto, in caso di bigamia.

L'annullamento del matrimonio per simulazione può essere chiesto dai coniugi stessi o dalle persone danneggiate dal matrimonio. In caso di matrimonio contratto senza consenso, l'azione di annullamento può essere promossa soltanto dal coniuge non consenziente; possono tuttavia proseguire l'azione i parenti in linea retta, gli eredi o i genitori adottivi se il coniuge che ha promosso l'azione muore nel corso del procedimento.

L'azione di annullamento fondata su un vizio del consenso può essere promossa soltanto dal coniuge vittima dell'errore o della coercizione. Possono tuttavia proseguire l'azione i parenti in linea retta, gli eredi o i genitori adottivi se l'attore muore nel corso del procedimento.

L'azione di annullamento per mancanza di testimoni può essere promossa soltanto dal pubblico ministero.

L'azione di annullamento fondata su un impedimento può essere promossa:

a) nei casi di minore età, interdizione o incapacità per anomalia psichica o infermità di mente notoria, se proposta dall'incapace stesso, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, ovvero dalla revoca dell'interdizione o dell'incapacità o dalla fine dell'infermità di mente; se proposta da altre persone, entro tre anni dalla celebrazione del matrimonio, ma mai dopo il raggiungimento della maggiore età, dopo la revoca dell'incapacità o dopo la fine dell'infermità di mente;

b) in caso di condanna per omicidio contro il coniuge dell'altra parte, entro tre anni dalla celebrazione del matrimonio;

c) negli altri casi, entro sei mesi dallo scioglimento del matrimonio.

Solo il pubblico ministero può promuovere l'azione prima dello scioglimento del matrimonio.

L'azione di annullamento fondata sull'esistenza di un precedente matrimonio non sciolto non può essere né promossa né proseguita fintantoché è in corso il procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento del primo matrimonio del bigamo.

L'azione di annullamento per mancanza di consenso di uno o di entrambi i nubendi può essere promossa soltanto nei tre anni successivi alla celebrazione del matrimonio o, se il richiedente ignorava l'esistenza del matrimonio, entro sei mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

L'azione di annullamento fondata su un vizio del consenso decade se non viene promossa entro i sei mesi successivi alla cessazione del vizio.

L'azione di annullamento per mancanza di testimoni può essere promossa soltanto entro l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio.

Il certificato di matrimonio e, eventualmente (se la domanda di annullamento è fondata sull'età), l'atto di nascita della parte interessata dovranno essere allegati alla domanda introduttiva.

Una volta scaduto il termine per la presentazione della memoria di difesa, il processo si svolge secondo le norme summenzionate che regolano la procedura ordinaria.

Si considerano sanati i vizi di nullità del matrimonio e quest'ultimo viene considerato valido fin dal momento della celebrazione se, prima che la sentenza di annullamento passi in giudicato, si verifica uno dei seguenti eventi:

- se un minore che si sia sposato senza avere l'età minima per contrarre matrimonio conferma il matrimonio dinanzi a un ufficiale dello stato civile e a due testimoni, dopo aver raggiunto la maggiore età;
- se una persona interdetta o incapace per anomalia psichica conferma il matrimonio nei termini esposti alla precedente lettera a), dopo la revoca dell'interdizione o dell'incapacità o, nel caso di una persona affetta da infermità mentale, dopo che il giudice abbia verificato la salute psichica dell'infermo;
- se il primo matrimonio contratto dal bigamo viene dichiarato nullo o annullato;
- se l'assenza dei testimoni sia dovuta a circostanze attendibili, come quelle riconosciute dal cancelliere, sempreché non sussistano dubbi circa la celebrazione del matrimonio.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Sì. Il sistema del gratuito patrocinio si applica in tutti gli organi giurisdizionali, indipendentemente dalla forma del processo.

Per informazioni più dettagliate, si prega di consultare la scheda "Patrocinio a spese dello Stato".

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Sì, è sempre possibile ricorrere in appello avverso una decisione di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Se è stata pronunciata in uno Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, la decisione in questione viene riconosciuta negli altri Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.

Se la decisione è stata pronunciata in Danimarca, si applica il procedimento speciale di delibazione delle sentenze straniere.

Nell'ambito di questo procedimento, il documento contenente la decisione di cui si chiede il riconoscimento viene presentato unitamente alla domanda, e la controparte viene citata affinché possa proporre opposizione nel termine di 15 giorni. Il richiedente può rispondere nei 10 giorni successivi alla notificazione della presentazione dell'opposizione. Avendo le parti formulato le rispettive richieste ed essendo stati eseguiti i provvedimenti ritenuti indispensabili, tutti gli atti del procedimento sono messi a disposizione delle parti e del pubblico ministero, rispettivamente per 15 giorni.

Perché la sentenza possa essere confermata occorre:

- che non vi siano dubbi sull'autenticità del documento dal quale risulta la sentenza, né sulle ragioni della decisione;
- che la decisione sia passata in giudicato secondo il diritto del paese in cui è stata pronunciata;
- che sia stata pronunciata da un giudice straniero la cui competenza non sia stata invocata per aggirare la legge e non riguardi una materia di competenza esclusiva dei giudici portoghesi;
- che non possa invocarsi l'eccezione di litispendenza o di cosa giudicata sulla base di una causa in trattazione dinanzi a un giudice portoghese, tranne il caso in cui sia stato il giudice straniero a impedire l'avvio del procedimento;
- che il convenuto sia stato regolarmente citato, conformemente alla legge del paese del giudice di origine, e che nel corso del procedimento siano stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza delle parti;
- che non riguardi una decisione il cui riconoscimento dia luogo a un risultato manifestamente incompatibile con i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Negli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, se la parte interessata vuole chiedere il riconoscimento della decisione di divorzio, di separazione legale o di annullamento del matrimonio, la domanda deve essere presentata al tribunale della famiglia. L'autorità giudiziaria territorialmente competente è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale la domanda di riconoscimento è stata presentata.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

In conformità delle norme nazionali sul conflitto di leggi, nei procedimenti di divorzio e di separazione legale si applica la legge nazionale comune dei coniugi. Se i coniugi non possiedono la stessa cittadinanza, si applica la legge del luogo della loro residenza abituale comune e, in mancanza, la legge del paese con il quale la loro vita familiare è più strettamente legata.

Se, tuttavia, durante il matrimonio la legge applicabile cambia, la separazione o il divorzio possono essere basati solo su fatti rilevanti al momento in cui ciò si verifica.

Ulteriori informazioni

Informazioni più dettagliate sono reperibili sui seguenti siti Internet:

[Ministero della Giustizia](#)

[Direzione generale della politica giudiziaria](#)

[Direzione generale dell'amministrazione della giustizia](#)

[Direzione generale per la riabilitazione sociale](#)

[Istituto dei registri e del notariato](#)

[Ufficio per la soluzione alternativa delle controversie](#)

[Corte suprema](#)

[Corte d'appello di Coimbra](#)

[Corte d'appello di Evora](#)

[Corte d'appello di Lisbona](#)

[Corte d'appello di Oporto](#)

[Corte d'appello di Guimarães](#)

[Gazzetta ufficiale portoghese](#)

[Banca dati giuridica](#)

Ultimo aggiornamento: 30/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.